



**Banca  
europea per gli  
investimenti**

*la banca dell'UE*



Banca europea per gli investimenti

## **Politica antifrode**

Politica di prevenzione e di dissuasione di pratiche vietate  
nelle attività della Banca europea per gli investimenti



**POLITICA DI PREVENZIONE E DI DISSUAZIONE  
DI PRATICHE VIETATE  
DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI  
(«POLITICA ANTIFRODE DELLA BEI»)**

---

- La BEI porta avanti una politica di tolleranza zero nei confronti delle cosiddette «pratiche vietate» nelle proprie attività o operazioni, ovvero nei confronti delle attività di corruzione, frode, collusione, coercizione, ostruzionismo, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
- Eventuali segnalazioni di casi sospetti d'irregolarità o di illeciti possono essere notificate telefonicamente (al n. (00352) 4379 87441), via fax (al n. (00352 4379 64000) oppure per posta elettronica all'indirizzo: [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org). In via alternativa, possono essere segnalate direttamente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

## **I. PREAMBOLO**

1. Il presente documento definisce la politica della Banca europea per gli investimenti (BEI o la Banca) diretta a prevenire e a dissuadere pratiche di corruzione, frode, collusione, coercizione, ostruzionismo, riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (pratiche che, nel loro insieme, sono definite «pratiche vietate») nelle attività della BEI. Questo testo aggiorna e sostituisce la Politica antifrode della BEI dell'8 aprile 2008.
2. La base giuridica della Politica antifrode della BEI e dei poteri della Banca in tale ambito è sancita nei testi seguenti:
  - (i) Articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
  - (ii) Articolo 18 dello Statuto della BEI;
  - (iii) Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 966/2012 del 25 ottobre 2012;
  - (iv) Decisione del Consiglio dei governatori della BEI del 27 luglio 2004 riguardante la cooperazione della BEI con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
3. Creata dal Trattato di Roma, la BEI è l'istituzione finanziaria dell'Unione europea. In virtù di questo, essa esercita le proprie attività in applicazione del quadro giuridico dell'UE ed è tenuta a rispettare l'articolo 18 del proprio Statuto:

«Nelle operazioni di finanziamento, la Banca [...] vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione».

4. La Banca deve assicurare pertanto che i prestiti che eroga siano utilizzati per gli scopi ai quali sono destinati. In tale contesto, essa vigila affinché le sue operazioni siano esenti da pratiche vietate.
5. Di conseguenza, la Banca si adopera attivamente per impedire e dissuadere che si verifichino pratiche vietate, e nel caso in cui ciò avvenga, interviene per apporre rimedio con efficacia e tempestività. A tal fine, vengono anche adottate delle procedure d'indagine.
6. La Banca, in tale ottica, cerca di conformare le proprie politiche e procedure alla pratica internazionale e osserva i principi stabiliti nei testi seguenti: (i) la Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione <sup>(1)</sup>; (ii) la Convenzione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali <sup>(2)</sup>; (iii) la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa <sup>(3)</sup>; (IV) le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria <sup>(4)</sup>, e (v) l'Accordo quadro uniforme del Gruppo di azione anticorruzione delle istituzioni finanziarie internazionali (IFI) <sup>(5)</sup>.

## II. PRINCIPI DI BASE

7. I membri degli organi dirigenti e del personale della BEI, le parti coinvolte nel progetto, le controparti e i partner (come definiti nel paragrafo 9 seguente) sono tenuti a mantenere la massima integrità ed efficienza in tutte le attività della BEI. La BEI non tollera alcuna pratica vietata nello svolgimento delle sue attività.
8. (i) Tutti i casi constatati di pratiche vietate devono essere tempestivamente segnalati e sottoposti ad indagine rigorosa ed equa; gli autori di atti illeciti devono essere sanzionati conformemente alle politiche e alle procedure applicabili, e devono essere intraprese azioni giuridiche idonee per recuperare i fondi distratti.  
(ii) Compete all'Ispettore generale della Banca, attraverso la propria Divisione per le Indagini sulla frode, condurre indagini in merito a segnalazioni di casi presunti di pratiche vietate.  
(iii) La Divisione per le Indagini sulla frode della BEI mantiene un rapporto di stretta collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

## III. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA POLITICA

9. La presente politica si applica all'insieme delle attività della BEI, compresi i progetti che finanzia ricorrendo a risorse di terzi e ai servizi procurati in appalto per conto proprio. Essa si applica alle persone e alle entità seguenti:
  - a. ai membri del Consiglio di amministrazione, del Comitato direttivo, del personale della BEI e ai consulenti, indipendentemente dalla funzione che svolgono, dalla carica o dalla durata del servizio (qui di seguito denominati "membri degli organi dirigenti della BEI e del personale");

---

<sup>1</sup> [http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026\\_E.pdf](http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf)

<sup>2</sup> <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/oecdantibriberyconvention.htm>

<sup>3</sup> <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/173.htm>

<sup>4</sup> <http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/>

<sup>5</sup> <http://www.eib.org/about/documents/ifi-anti-corruption-task-force-uniform-framework.htm>

- b. Mutuatari, promotori, appaltatori, sub-appaltatori, consulenti, fornitori e beneficiari (a seconda del caso), e in generale, alle persone o alle entità coinvolte nelle attività finanziate dalla BEI (qui di seguito denominate “terzi associati al progetto”);
- c. Consulenti, fornitori, prestatori di servizi e altre persone o entità a cui la BEI fa appello per conto proprio; e
- d. Tutte le controparti e altre parti interessate con le quali la BEI svolge le proprie attività di raccolta e di tesoreria (qui di seguito le entità menzionate ai punti c) e d) sono globalmente denominate “altre controparti e partner della BEI”).

#### IV. PRATICHE VIETATE - DEFINIZIONI

10. Ai fini dell'applicazione della presente politica, le pratiche vietate sono quegli atti di corruzione, frode, coercizione, collusione, ostruzionismo, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, come di seguito definiti <sup>6</sup>:

- a. Corruzione: il fatto di offrire, procurare, ricevere o sollecitare direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, affinché un terzo compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.
- b. Frode: qualsiasi azione o omissione intenzionale, inclusa la presentazione di documenti o di dichiarazioni falsi, inesatti o incompleti al fine di distrarre, o tentare di distrarre, qualsiasi parte allo scopo di ottenere un vantaggio finanziario o di altra natura o altro o per sottrarsi ad un obbligo <sup>7</sup>.
- c. Coercizione: qualsiasi azione volta a compromettere o danneggiare, o minacciare di compromettere o danneggiare, direttamente o indirettamente, qualsiasi parte, ovvero i beni di questa, al fine di influenzare impropriamente le condotte altrui.
- d. Collusione: azione rappresentata dall'accordo tra due o più parti al fine di perseguire un obiettivo illecito, incluso influenzare impropriamente le condotte altrui.
- e. Ostruzionismo: azione rappresentata da (a) distruggere, falsificare, alterare o nascondere deliberatamente materiale utile alle indagini; e/o minacciare, molestare o intimidire qualsiasi parte al fine d'impedire a questa di riferire circa elementi di sua conoscenza utili alle indagini o di condurre le stesse, ovvero (b) atti volti ad impedire materialmente l'esercizio dei diritti contrattuali di verifica da parte della BEI o di accedere alle informazioni o ai diritti che ogni autorità bancaria, regolamentare o esaminatrice o altro organo equivalente dell'Unione europea o dei suoi Stati membri abbia in forza di legge, regolamento o trattato o in ragione di qualsiasi accordo siglato dalla BEI al fine di implementare tale legge, regolamento o trattato.

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono definiti dalle direttive dell'UE <sup>8</sup> riguardanti la prevenzione dell'uso del sistema finanziario per scopi di

<sup>6</sup> Le definizioni sono tratte dal documento «Accordo quadro uniforme per prevenire e combattere la frode e la corruzione», concordato nel settembre 2006 dai leader delle sette principali istituzioni finanziarie internazionali (IFI), tra cui la BEI (V. nota n°5).

<sup>7</sup> Anche la frode fiscale potrebbe rientrare in questa categoria.

<sup>8</sup> Attualmente sono le direttive 2005/60 e 2006/70; altra normativa dell'UE riguardante aspetti di frode e altri atti illeciti comprende, tra l'altro, la legislazione seguente che viene modificata e integrata regolarmente:

· Le Direttive CE 2004/17 e 2004/18 sugli appalti pubblici;

· La Direttiva 2003/6 sull'abuso d' informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato;

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, direttive che sono di volta in volta modificate o integrate da disposizioni aggiuntive (qui di seguito “direttiva anti-riciclaggio/finanziamento del terrorismo”) come di seguito specificato:

f. Riciclaggio:

- (i) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- (ii) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- (iii) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- (iv) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione a commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l’esecuzione.

- g. Finanziamento del terrorismo: la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l’intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo<sup>9</sup>, sapendo che i fondi saranno utilizzati a tal fine.

## V. MISURE DIRETTE A PREVENIRE E A DISSUADERE L’INSORGERE DI PRATICHE VIETATE

### (A) In via generale

11. Conformemente all’articolo 325 del TFUE:

«L’Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.»

12. Inoltre, conformemente al suo Statuto, la BEI vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell’interesse dell’Unione.

---

<sup>9</sup> Regolamento n° 881/2002 emendato CE 1685/2006 sull’elaborazione della black list con posizione comune del Consiglio dell’UE 2006/380/PESC del 29 maggio 2006

<sup>9</sup> JO L 164, 22.6.2002, pag.3.

Essi comprendono gli attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso, attentati gravi all’integrità fisica di una persona, sequestro di persona e cattura di ostaggi, distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, la fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane, manomissione o interruzione della fornitura di acqua (art.1), reati riconducibili a un’organizzazione terroristica (art. 2), furto aggravato, estorsione o formazione di documenti falsi (art. 3) e istigazione, concorso e tentativo al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 3 (art. 4).

13. Di conseguenza, i termini e le condizioni delle operazioni di finanziamento della Banca devono garantire l'esistenza di un'efficace tutela e dissuasione contro l'insorgenza di pratiche vietate.
14. In particolare, la Guida all'aggiudicazione degli appalti della BEI (*EIB Guide to Procurement*) contiene diverse misure atte ad assicurare la trasparenza e l'integrità nelle procedure di aggiudicazione degli appalti; nel contratto di prestito della BEI esistono clausole che specificano i diritti della Banca e di altre istituzioni competenti europee riguardanti l'ispezione e l'accesso alle informazioni.

### **(B) Istruttoria del progetto e adeguata verifica dell'integrità**

15. La BEI conduce un'adeguata verifica *ex ante* di tutte le nuove controparti, per conoscere la propria clientela; lo stesso vale per tutte le nuove operazioni, al fine di rilevare eventuali problematiche attinenti alla conformità o all'integrità. Quest'adeguata verifica risponde ai principali obblighi delle direttive anti-riciclaggio e anti-terrorismo e rispecchia gli standard di istituzioni pari (IFI), conformemente alle disposizioni delle apposite procedure della Banca.
16. I dipartimenti operativi della BEI costituiscono la prima fascia di tutela contro le pratiche vietate nell'ambito della procedura d'istruttoria dei progetti. Sono quelli in grado di rilevare in prima battuta eventuali problematiche attinenti all'integrità già in fase di istruttoria, per le conoscenze che i dipartimenti operativi hanno dei potenziali promotori, mutuatari e del contesto generale in cui si situa il progetto. Se in tale fase emergono dubbi sotto il profilo dell'integrità, essi vengono prontamente riferiti al Capo dell'Ufficio di *Compliance* (OCCO) della BEI.
17. Il Capo dell'Ufficio di *Compliance* (OCCO) è responsabile: i) di valutare eventuali perplessità sotto il profilo dell'integrità o della conformità, ii) d'identificare eventuali soluzioni e misure attenuative del rischio, qualora disponibili, e iii) di riferire prontamente di tali eventuali preoccupazioni agli organi seguenti:
  - Ai dirigenti della Banca, che decideranno se continuare oppure sospendere i rapporti finanziari corrispondenti; e, se del caso,
  - Alla Divisione Indagini sulla frode affinché conduca inchieste più approfondite, conformemente alle procedure in vigore alla Banca.

Individuare tempestivamente, già in fase d'istruttoria, potenziali problemi annessi alla conformità e all'integrità consente alla Banca di evitare di entrare in rapporti d'affari o di svolgere attività che la esporrebbero a seri rischi finanziari e reputazionali, e contribuisce all'integrità e alla trasparenza complessiva del contesto economico in cui la Banca opera.

### **(C) Operazioni di finanziamento nell'UE**

18. (i) I Paesi dell'Unione europea in cui la Banca eroga finanziamenti hanno normative che assicurano il rispetto della trasparenza e dell'integrità (compreso il processo di affidamento in appalto, che si riferiscono essenzialmente alle direttive CE/2004/17, CE/2004/18, CE/89/665 e CE/92/13).

- (ii) Le procedure di aggiudicazione degli appalti per i progetti situati nell'UE e finanziati dalla BEI devono rispettare le suddette direttive, laddove applicabili, e le altre norme contenute nella Guida all'aggiudicazione degli appalti della BEI.
- (iii) La Banca ha pertanto l'obbligo, per quanto è necessario al fine di verificare il rispetto alle normative vigenti dell'UE, e secondo il caso, in forza dell'articolo 325 del TFUE, di condurre tutte le indagini e di intraprendere tutte le misure necessarie per impedire e dissuadere l'esistenza pratiche vietate in rapporto alle attività della BEI e, agendo in tal modo, per assicurare l'uso razionale dei suoi fondi nell'interesse dell'Unione <sup>10</sup>.

#### **(D) Operazioni di finanziamento al di fuori dell'UE**

- 19. (i) Nei Paesi terzi, in cui le direttive dell'UE in materia di aggiudicazione di appalti non sono applicabili, la Banca richiede tuttavia che venga seguito l'impianto principale delle procedure previste dalle direttive comunitarie, pur con i dovuti adeguamenti del caso.
  - (ii) La BEI ha pertanto attuato alcune misure importanti per garantire che nelle operazioni di finanziamento nei Paesi terzi siano applicate norme di protezione e di dissuasione di pratiche vietate equivalenti a quelle esistenti per i finanziamenti nell'UE. Queste norme sono qui di seguito descritte.
20. La Guida all'aggiudicazione degli appalti della BEI prevede – come regola generale per i finanziamenti nei Paesi terzi – l'obbligo da parte degli appaltatori/contraenti di impegnarsi con il promotore, aderendo a una clausola "integrità". In forza di tale clausola, l'appaltatore/contraente (così anche, se del caso, i partner delle *joint ventures*, gli agenti o le imprese in subappalto che agiscono in suo nome in base alle sue istruzioni, in buona e debita forma, in coscienza e in fede o con il loro aiuto) dichiara che, per quanto gli consta, non ha commesso né commetterà alcuna pratica vietata nel processo di aggiudicazione degli appalti o nell'esecuzione del contratto.
21. La clausola "integrità" prevede anche degli obblighi da parte del contraente riguardo alla verifica dell'integrità, come la divulgazione delle informazioni sulle pratiche vietate, diritti d'ispezione e di conservazione di libri, documenti o dati di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative al progetto.

#### **(E) Contratti di prestito**

- 22. I contratti di prestito della BEI devono contenere opportune clausole dirette a prevenire o a dissuadere l'insorgere di qualsiasi pratica vietata.

#### **(F) Sorveglianza dell'attuazione del progetto**

- 23. La sorveglianza del progetto, da parte dei servizi della BEI dopo la firma del(i) contratto(i) di prestito ad esso pertinenti ha lo scopo di verificare che il progetto finanziato dalla BEI sia implementato come previsto e che eventuali rischi emergenti siano idoneamente gestiti.
- 24. L'Ufficio di *Compliance* (OCCO) è regolarmente implicato nella sorveglianza dell'attuazione dei progetti, lavoro che è parte integrante del controllo continuo delle

---

<sup>10</sup> Conformemente a quanto dispone lo Statuto della BEI



attività della Banca. Tale sorveglianza è diretta a rilevare problemi attinenti all'integrità e alla conformità che potrebbero sopraggiungere dopo la fase d'istruttoria, tra cui (e pur senza limitarsi a) casi di ristrutturazione o di cambiamento nell'azionariato.

25. Qualsiasi dubbio o perplessità rilevante riguardante l'integrità o la conformità è tempestivamente riferito agli organi dirigenti della Banca, che deliberano sulla linea più idonea da adottare, esprimendo anche raccomandazioni specifiche sulle soluzioni possibili da prendere, nonché sulle misure attenuative dei rischi, qualora disponibili.
26. Oltre alla consueta attività di sorveglianza dei progetti, la Divisione Indagini sulla frode della BEI può all'occorrenza svolgere una cosiddetta "analisi preventiva sull'integrità". Gli scopi di una siffatta analisi sono i seguenti:
  - (i) facilitare la prevenzione e la rilevazione di eventuali pratiche vietate ancora in fase iniziale;
  - (ii) accertare la corretta esecuzione dei contratti, secondo i termini da essi previsti;
  - (iii) assicurare che i fondi della BEI siano effettivamente stati utilizzati per lo/gli scop(o)/i prefisso(i); e
  - (iv) raccomandare che siano apportati eventuali miglioramenti o perfezionamenti alle politiche, procedure e controlli in modo da limitare l'insorgenza di pratiche vietate nei progetti in corso o in quelli futuri.

La selezione dei progetti da sottoporre all'analisi preventiva sull'integrità è condotta in via autonoma e indipendente dalla Divisione Indagini sulla frode ricorrendo a un rigoroso processo di valutazione dei rischi. I progetti interessati sono sottoposti ad un esame molto approfondito che consente di rilevare gli elementi che fanno presagire l'eventuale ricorso a pratiche vietate.

## **(G) Sanzioni e mezzi di ricorso a disposizione della Banca**

### **(a) Ricorsi contrattuali**

27. I contratti di prestito della BEI contengono opportune clausole che riguardano le misure da prendere in caso di violazione degli impegni contrattuali. Può essere ad esempio prevista la sospensione delle erogazioni o il rimborso anticipato del prestito (o di una parte del prestito).
28. Qualora opportuno, la Banca avvierà anche azioni giudiziarie per recuperare i fondi distratti.

### **(b) Mezzi di ricorso e sanzioni previste nella procedura di aggiudicazione degli appalti**

29. (i) Inoltre, se viene constatato che un terzo associato ad un progetto è coinvolto in una pratica vietata nel corso del processo di aggiudicazione degli appalti o di attuazione di un progetto, la Banca dispone delle seguenti possibilità:
  - a. Può richiedere che sia posto rimedio alla pratica vietata con interventi/azioni che reputa soddisfacenti;
  - b. Può dichiarare che tale terzo interessato sia inidoneo all'aggiudicazione dell'appalto; e/oppure

- c. Può rifiutarsi di dare il proprio nulla osta, ovvero rifiutarsi di «non sollevare obiezioni», all'aggiudicazione di un appalto e può applicare adeguati mezzi di ricorso contrattuali che possono comportare la sospensione o la cancellazione delle procedure, a meno che la pratica vietata non sia trattata a pieno soddisfacimento della Banca.
- (ii) Inoltre, per quanto attiene ai progetti situati nell'UE, in virtù dell'art. 45(1) della direttiva 2004/18/CE e dell'art. 54(4) della direttiva 2004/17/CE, qualsiasi candidato o offerente che sia stato condannato, con sentenza definitiva, in ragione della partecipazione a un'attività criminale, di corruzione, frode o riciclaggio di denaro di cui il promotore è a conoscenza (il finanziamento del terrorismo è stato successivamente aggiunto all'elenco delle ragioni), viene escluso dalla partecipazione a un progetto finanziato dalla Banca per un arco di tempo subordinato alla gravità del reato<sup>11</sup>.

### **(c) Procedure di esclusione della BEI**

30. Una persona fisica o giuridica colpevole di una pratica vietata può essere esclusa dal partecipare a progetti o a operazioni finanziate dalla BEI (comprese le operazioni finanziarie) ai sensi delle disposizioni e della procedura definita nel documento sulle Procedure di esclusione della BEI.
31. In forza del disposto delle Procedure di esclusione della BEI, la Banca esclude dalla partecipazione a un suo progetto o a una sua operazione finanziaria qualsiasi persona fisica o entità iscritta nella base centrale di dati sull'esclusione gestita dalla Commissione europea.
32. Le suddette Procedure di esclusione della BEI contengono una disposizione che consente alla Banca di avviare procedure di conciliazione negoziate con persone fisiche o con entità coinvolte presumibilmente in una pratica vietata. Le negoziazioni possono risolvere le accuse sollevate a loro carico (in toto o in parte) secondo modalità e condizioni stabilite in un accordo di composizione del caso concluso tra la Banca e la/e parte/i coinvolta/e.

### **(H) Misure riguardanti le operazioni di tesoreria e di raccolta della BEI**

33. La BEI applica alcune misure, come quelle illustrate nei paragrafi seguenti, dirette a prevenire e a dissuadere il verificarsi di pratiche vietate nell'ambito delle sue operazioni di tesoreria e di raccolta:
- La Banca svolge un'adeguata verifica *ex ante* delle controparti alle operazioni di tesoreria e di raccolta cooperando con l'Ufficio di *Compliance*, conformemente alle procedure interne in vigore in materia;
  - Il Comitato Nuovi prodotti della Banca, di cui fanno parte membri dell'Ufficio di *Compliance* e di altri servizi interessati nella Banca, esamina l'adeguatezza, sotto il profilo dell'integrità e di conformità, di tutti i nuovi prodotti;
  - Le operazioni di tesoreria sono svolte nel rispetto dei principi del Codice di comportamento di riferimento internazionale stabilito dall'Associazione ACI Mercati finanziari («*The Model Code*»);
  - Le operazioni di raccolta e di tesoreria sono svolte esclusivamente con controparti rispettabili che applicano stringenti misure di conformità. Queste controparti (ad esempio banche capofila debitamente approvate e autorizzate

<sup>11</sup> Vedi direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE

- dagli alti dirigenti della BEI) sono costantemente monitorate dalla Direzione Gestione del rischio e esaminate, qualora necessario, dall'Ufficio *Compliance* della BEI;
- e. Le operazioni, così come gli aspetti riguardanti la fissazione dei prezzi, hanno un fascicolo di documentazione; le telefonate sono registrate; il volume delle transazioni realizzate da ciascuna controparte è sorvegliato attentamente e sottoposto a una regolare revisione contabile, sia attraverso il Quadro di controllo interno (QCI) sia dai revisori esterni;
  - f. Per quanto riguarda gli investimenti di portafoglio, che sono sottoposti a una valutazione dei risultati, tutti i prezzi forniti dalle controparti consultate nell'ambito di una data transazione sono registrati in archivio e conservati a titolo di riferimento;
  - g. Per quanto attiene al riacquisto delle obbligazioni della BEI dal mercato, i prezzi sono fissati in funzione del valore di scambio interno e le operazioni sono effettuate unicamente in base a offerte provenienti dal mercato, in nessun caso la Banca sollecita i possessori dei titoli obbligazionari per procedere a un riacquisto; e infine
  - h. La BEI applica una rigorosa segregazione dei compiti tra il *Front Office* e il *Back Office*; e la Direzione della Gestione dei rischi esegue poi una verifica indipendente delle condizioni di fissazione dei prezzi.

#### **(I) Misure applicabili ai membri degli organi dirigenti e del personale della BEI**

34. L'Ufficio di *Compliance* della BEI (OCCO) ha, tra i suoi incarichi, quello di amministrare il Codice di condotta del personale <sup>12</sup> e il Codice di condotta dei membri del Comitato direttivo per questioni che esulano la competenza del Comitato di deontologia e conformità <sup>13</sup>.
35. **Codici di condotta degli organi dirigenti e del personale:** I membri del personale e degli organi dirigenti della BEI sono tenuti a rispettare le norme di comportamento e etiche definite nei loro rispettivi codici di condotta a loro applicabili <sup>14</sup>, comprese le norme riguardanti le pratiche vietate. I membri degli organi dirigenti o del personale della BEI che violano tali norme incorrono potenzialmente a sanzioni disciplinari, in forza dei regolamenti a loro applicabili, nonché a procedimenti giudiziari.
36. **La Carta sull'integrità e la conformità** <sup>15</sup>: questa Carta esige che i membri degli organi dirigenti e del personale della Banca rispettino tutte le norme e i regolamenti applicabili della BEI, compresa la normativa nazionale in materia.

## **VI. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DEI CASI DI SOSPETTI PRATICHE VIETATE**

### **(A) Obblighi di segnalazione da parte dei membri del personale della BEI**

37. La politica di segnalazione dei casi di irregolarità della BEI (*The EIB Whistleblowing Policy*) <sup>16</sup> fornisce ai membri del personale degli orientamenti generali esaustivi a cui

<sup>12</sup> [http://www.eib.org/attachments/thematic/code\\_conduct\\_staff\\_en.pdf](http://www.eib.org/attachments/thematic/code_conduct_staff_en.pdf)

<sup>13</sup> Le competenze del Comitato di deontologia e conformità, per quanto riguarda i membri del Comitato direttivo della BEI, sono illustrate nel Codice di condotta applicabile, che è disponibile all'indirizzo: [http://www.eib.org/attachments/thematic/code\\_conduct\\_MC\\_en.pdf](http://www.eib.org/attachments/thematic/code_conduct_MC_en.pdf)

<sup>14</sup> Le disposizioni del Codice di condotta del personale della BEI si applicano anche ai contraenti e ai consulenti, conformemente alle clausole dei loro contratti.

<sup>15</sup> "http://www.eib.org/Attachments/general/occo\_charter\_en.pdf"

possono fare riferimento nel caso in cui devono riferire di casi di sospette pratiche vietate.

38. In forza della Politica di segnalazione dei casi di irregolarità e del Codice di condotta del personale della BEI, i membri del personale della Banca sono tenuti a segnalare - non appena ne sono a conoscenza - qualsiasi caso di comportamento illecito nelle attività della Banca, oppure casi di colpa grave o di violazione grave delle regole, politiche, direttive della Banca, come anche qualsiasi azione nociva alla missione o alla reputazione della Banca.

#### **(B) Obblighi di segnalazione che incombono ai terzi coinvolti nei progetti della BEI**

39. I prenditori sono tenuti a informare la Banca di qualsiasi fatto o informazione correlata a un'eventuale pratica vietata.
40. Ai sensi della clausola contrattuale sull'integrità, gli offerenti, imprenditori, subappaltatori, fornitori e consulenti devono segnalare al promotore qualsiasi pratica vietata che sia portata all'attenzione di qualsiasi persona incaricata, nella loro società, di vigilare all'applicazione della suddetta clausola.

#### **(C) Procedura di segnalazione dei casi di sospetta pratica vietata**

41. Conformemente alla politica in vigore, tutte le segnalazioni di casi sospetti di pratiche da parte di membri del personale della BEI, di controparti nei progetti della BEI, di altri terzi o partner finanziari, oppure di membri del pubblico (compresi membri della società civile) devono essere rese note alla Divisione Indagini sulla frode della BEI che successivamente invia un avviso di ricevimento della segnalazione. La segnalazione del caso sospetto di pratica vietata può essere in tal modo effettuata:
- Per via epistolare <sup>17</sup>;
  - Per posta elettronica all'indirizzo: [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org);
  - Compilando il modulo telematico disponibile sul sito internet della BEI <sup>18</sup>
  - Per via telefonica (+352 4379 87441); oppure
  - Per via fax (+352 4379 64 000) <sup>19</sup>

#### **(D) Il Meccanismo indipendente per il trattamento delle denunce della BEI (EIB Complaints Mechanism)**

42. A parte la segnalazione di eventuali casi sospetti di pratiche vietate secondo le modalità sopra citate, qualsiasi persona o gruppo di persone che ritiene che si possa essere verificato un caso di cattiva amministrazione nel Gruppo BEI può presentare una denuncia al Segretario generale della BEI ricorrendo alla procedura prevista dal

---

<sup>16</sup> "<http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-s-whistleblowing-policy.htm>"

<sup>17</sup> La lettera dev'essere indirizzata al Capo della Divisione Indagini sulla frode della Banca europea per gli investimenti, 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo

<sup>18</sup> <http://www.eib.org/infocentre/anti-fraud-form.htm>

<sup>19</sup> In via alternativa, le segnalazioni di sospette pratiche vietate possono essere notificate direttamente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Le modalità per contattare l'OLAF sono disponibili all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/publicprocurement/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm) I partner commerciali o finanziari della BEI possono ugualmente consultare il loro referente abituale che li metterà in contatto, nel modo più opportuno e secondo i casi, con la Divisione Indagini sulla frode della BEI.

Meccanismo per il trattamento delle denunce della Banca (*EIB Complaints Mechanism*)<sup>20</sup>.

#### **(E) Tutela dei membri del personale e dei denunciati esterni**

43. Tutte le segnalazioni di presunti casi di pratiche vietate saranno trattate dalla BEI in via strettamente riservata (V. paragrafi 55 e 56 seguenti) e possono essere tutelate dall'anonimato.
44. Se si tratta di segnalazioni fatte da un membro del personale della BEI, il Codice di condotta del personale e la Politica di segnalazione dei casi di irregolarità (*EIB Whistleblowing Policy*) prevedono che la Banca garantisca il trattamento riservato ai membri del personale che segnalano in buona fede casi presunti di irregolarità o di illeciti, offrendo loro assistenza e tutela.

### **VII. PRINCIPI CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI**<sup>21</sup>

#### **(A) Organo preposto allo svolgimento delle indagini**

45. L'Ispettore generale, attraverso la propria Divisione Indagini sulla frode, operante in stretta collaborazione e in piena trasparenza con l'OLAF, è incaricato di:
  - a. ricevere segnalazioni di casi di presunta o sospetta pratica vietata correlata ad attività della BEI o a membri del personale o degli organi dirigenti della BEI;
  - b. condurre indagini su questi aspetti e cooperare direttamente con l'OLAF per agevolarne le indagini; e
  - c. riferire degli esiti delle indagini al Presidente, all'OLAF e al Comitato di verifica che svolge una funzione di vigilanza, e a qualsiasi altro membro del personale, in base al principio della necessità di sapere.
46. Quando vengono svolte indagini interne, a seguito di segnalazioni di casi di presunte irregolarità o di pratiche vietate riguardanti membri del personale della BEI o dei suoi organi dirigenti che potrebbero dare adito a procedimenti disciplinari o penali, l'OLAF richiede la cooperazione della Divisione Indagini sulla frode della BEI, a meno che decida di non procedere in tal senso per non compromettere l'indagine. La Divisione Indagini sulla frode potrà, in circostanze che impongono urgenza d'intervento,

<sup>20</sup> Per cattiva amministrazione s'intende un comportamento inadeguato o scorretto da parte dell'amministrazione. Ciò avviene quando il Gruppo BEI non agisce conformemente alla legislazione e/o alle politiche, alle norme e alle procedure applicabili, non rispetta i principi di buona amministrazione o viola i diritti umani. Alcuni esempi di mancato rispetto dei principi di buona amministrazione, definiti dal Mediatore europeo, sono: irregolarità amministrative, ingiustizia, discriminazione, abuso di potere, mancata risposta, rifiuto di accesso alle informazioni, ritardi ingiustificati. Possono esserci casi di cattiva amministrazione anche in rapporto all'impatto ambientale o sociale delle attività svolte dal Gruppo BEI, oltre che alle politiche connesse al ciclo dei progetti e alle altre politiche applicabili alla BEI. Il Meccanismo per il trattamento delle denunce (*EIB Complaints Mechanism*) è reperibile al seguente indirizzo: "<http://www.eib.org/infocentre/publications/all/complaints-mechanism-policy.htm>"

<sup>21</sup> Questa sezione del testo della politica enuncia le procedure che regolano le indagini di casi sospetti di pratiche vietate, di competenza dell'Ispettore generale della BEI attraverso la propria Divisione Indagini sulle frodi. Questa attività è condotta nel rispetto e fatto salvo il Regolamento CE n° 1073/1999 e il Regolamento (Euratom) n° 1074/1999 riguardanti le indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia europea nella sentenza del 10 luglio 2003 (Caso C-15/00, Commissione europea vs BEI), nonché della Decisione del Consiglio dei governatori della BEI del 27 luglio 2004 riguardante la cooperazione tra la BEI e l'OLAF. Le segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo sono indagate dalla Divisione Indagini sulla frode della BEI in stretta cooperazione con l'Ufficio di *Compliance* (OCCO) della BEI.

prendere qualsiasi misura necessaria ai fini delle indagini, in consultazione con l'OLAF, allo scopo soprattutto di preservare gli elementi di prova.

### **(B) Indipendenza**

47. Alla Divisione Indagini sulla frode è riservata completa indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Fatta salva la competenza che spetta all'OLAF, il Capo della Divisione Indagini sulla frode ha la piena autorità di avviare qualsiasi indagine di sua competenza, portarla avanti, chiuderla, redigere relazioni e riferire in merito senza preavviso, oppure senza il consenso o l'interferenza da parte di qualsiasi altra persona o entità.

### **(C) Norme professionali**

48. Tutte le indagini svolte dalla Divisione Indagini sulla frode devono essere eque e imparziali, tenendo debitamente conto dei diritti di tutte le persone e entità coinvolte. Alle persone sospettate di comportamento scorretto, disonesto o illegale si applica il principio della presunzione d'innocenza. Le persone coinvolte nell'indagine (ovvero coloro che sono oggetto d'indagine e gli investigatori) debbono essere consapevoli dei propri diritti e doveri e garantire il loro pieno rispetto.

49. In particolare, questo tipo d'indagini sarà svolto nell'osservanza delle "Procedure applicabili allo svolgimento delle indagini condotte dall'Ispettore generale della BEI" (o "Procedure d'indagine").

### **(D) Accesso alle informazioni da parte della Divisione Indagini sulla frode e dell'OLAF**

50. I membri degli organi dirigenti e del personale della BEI sono tenuti a cooperare con la Divisione Indagini sulla frode e con l'OLAF tempestivamente, pienamente, in modo efficiente e conformemente alle indicazioni fornite dalla Divisione Indagini sulla frode; essi devono anche rispondere alle domande pertinenti e soddisfare alle domande d'informazione e di tenuta dei fascicoli.

51. Per svolgere le proprie indagini, la Divisione Indagini sulla frode e l'OLAF devono avere la piena disponibilità di accesso nei locali della Banca, all'insieme dei membri del personale interessati e a tutte le informazioni, documenti e dati correlati, compresi quelli elettronici, nel rispetto delle procedure in vigore.

52. La Divisione Indagini sulla frode e l'OLAF hanno, all'occorrenza, diritto di esaminare e riprodurre i documenti e dati in archivio riguardanti le parti associate al progetto o altre controparti e partner della BEI.

53. La Banca può firmare un Protocollo d'intesa con le autorità delle forze dell'ordine o con organizzazioni simili per facilitare lo scambio d'informazioni su casi di reciproco interesse riguardanti casi sospetti di pratiche vietate, a condizione che siano rispettate le disposizioni in vigore in materia di protezione dei dati.

54. Allo stesso modo, la Banca può costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari collegati alle proprie indagini qualora consideri che sia nel suo interesse farlo, in particolare allo scopo di ottenere il massimo d'informazioni e di elementi di prova nei casi di sospette pratiche vietate.

**(E) Riservatezza**

55. In forza delle regole in vigore alla Banca sull'accesso alle informazioni, sono considerate strettamente riservate tutte le informazioni e tutti i documenti raccolti nell'ambito dell'indagine e che non sono ancora di dominio pubblico. La riservatezza delle informazioni raccolte dev'essere rispettata sia nell'interesse delle persone interessate che in quello dell'integrità dell'indagine.
56. In particolare, occorre rispettare nel corso dell'indagine la riservatezza sull'identità del soggetto, dei testimoni e degli informatori nella misura in cui ciò non nuoce agli interessi dell'indagine.
57. La Divisione Indagini sulla frode divulga per iscritto le informazioni e i documenti di tale natura solo alle persone o alle entità autorizzate a riceverli oppure a coloro che li necessitano.

**(F) Diritti dei membri degli organi dirigenti e del personale della BEI**

58. Il membro degli organi dirigenti o del personale della BEI che è oggetto d'indagine ha diritto a una procedura in buona e debita forma. È in particolare informato quanto prima di tale sua posizione, a meno che non sia stabilito che ciò possa nuocere all'indagine. Le disposizioni contenute nella presente politica, le procedure che si applicano alle indagini e il codice di condotta appropriato costituiscono il quadro generale di riferimento dei diritti dei membri degli organi dirigenti e del personale nel corso di un'indagine.
59. In ogni caso, il membro degli organi dirigenti o del personale della BEI che è oggetto d'indagine dev'essere informato delle segnalazioni o delle accuse e delle prove a suo carico, e gli/le viene accordata la facoltà di presentare le proprie osservazioni prima che si proceda nei suoi confronti con eventuali azioni disciplinari o di altro tipo .
60. L'indagine svolta nei casi di sospetta trasgressione dei propri doveri (ovvero per comportamento scorretto, disonesto o illegale, colpa o dolo) dev'essere avviata senza indugio e dev'essere conclusa entro un lasso di tempo ragionevole.

**VIII. PROTEZIONE DEI DATI**

61. Il trattamento dei dati personali svolto nell'ambito della presente politica deve rispettare i principi e le regole di cui dispongono i regolamenti che si applicano alla Banca <sup>22</sup> e i pareri pertinenti emessi dal Garante europeo della protezione dei dati.
62. Qualsiasi persona coinvolta ha diritto di accedere, rettificare e (in talune circostanze) bloccare dati che la riguardano consultando il responsabile al trattamento dei dati <sup>23</sup>. Qualsiasi persona può anche, in qualsiasi momento, consultare il Garante europeo della protezione dei dati per verificare che i diritti attribuiti secondo le pertinenti disposizioni siano stati rispettati <sup>24</sup>.

<sup>22</sup> In particolare, dev'essere rispettato il Regolamento (CE) n.45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (Gazzetta ufficiale L8/1 del 12 gennaio 2001).

<sup>23</sup> Il responsabile del trattamento dei dati è consultabile all'indirizzo: [investigations@eib.org](mailto:investigations@eib.org)

<sup>24</sup> Il Garante europeo della protezione dei dati è consultabile all'indirizzo: [www.edps.europa.eu](http://www.edps.europa.eu)

## IX. AZIONI DISCIPLINARI

63. Il Presidente della Banca decide in merito ad azioni disciplinari proporzionate e adeguate, in conformità alle disposizioni degli articoli 38-40 del Regolamento del personale, prendendo in considerazione la gravità del reato ed eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti.
64. Se è implicato un membro degli organi dirigenti della Banca, il Presidente oppure, se del caso, il Comitato di verifica, informa l'organo decisionale competente della Banca.
65. Qualsiasi decisione di revoca dell'immunità, in rapporto a un'indagine interna, dev'essere presa nel rispetto del disposto del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea <sup>25</sup>.

## X. DEFERIMENTI E ASSISTENZA AD ALTRE AGENZIE

### (a) Autorità nazionali

66. La Divisione Indagini sulla frode può deferire casi presunti di pratiche vietate alle autorità nazionali nell'UE o nei Paesi terzi, affinché siano condotte altre indagini e/o siano istruiti procedimenti giudiziari, e può offrire maggiore assistenza a seconda di quanto le viene richiesto. Comunque, nel caso in cui l'OLAF svolgesse un'indagine, l'Ufficio trasmette la sua relazione finale alle autorità competenti, come opportuno.
67. Se un'autorità nazionale avvia una sua propria indagine nell'ambito di un caso sospetto di pratica vietata che può interessare un finanziamento della BEI, la Divisione Indagini sulla frode, in consultazione con i servizi, collaborerà e apporterà adeguata assistenza alle autorità nazionali.
68. Nel caso in cui autorità giudiziarie, autorità delle forze dell'ordine, autorità amministrative, giuridiche o fiscali conducano un'indagine, la Divisione Indagini sulla frode può decidere di attendere l'esito di queste indagini e richiedere copia dei risultati prima di intraprendere i propri passi successivi.

### (b) Organizzazioni internazionali

69. Nel rispetto delle regole e delle procedure che disciplinano la divulgazione delle informazioni e le regole in vigore riguardanti la protezione dei dati, la Divisione Indagini sulla frode può prestare assistenza ai servizi preposti alle indagini di altre Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI), nonché mettere a disposizione di tali istituzioni le proprie conclusioni e qualsiasi informazione pertinente.
70. Allo stesso modo, la Divisione Indagini sulla frode può ugualmente assistere altre organizzazioni e agenzie internazionali nell'ambito di casi sospetti di pratiche vietate.

---

<sup>25</sup> <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/36:EN:HTML>  
(V. articoli 18, 19 e 22).



**XI. VARIE**

71. La Divisione Indagini sulla frode elaborerà e presenterà al Consiglio di amministrazione e al Comitato di verifica, prima della pubblicazione sul sito *web* della Banca, una Relazione annuale contenente una descrizione generale delle attività svolte nel corso dell'esercizio precedente.
72. La presente politica sarà riesaminata formalmente a intervalli regolari. Osservazioni in merito possono essere indirizzate all'indirizzo di posta elettronica [infodesk@eib.org](mailto:infodesk@eib.org), che si trova sul sito *web* della BEI.
73. Gli aggiornamenti avverranno a seguito di:
  - a. cambiamenti alla normativa dell'UE, come ad esempio alle direttive, ecc.;
  - b. accordi conclusi tra le IFI e le migliori prassi internazionali;
  - c. modifiche alle politiche e alle procedure in vigore alla BEI; e
  - d. oppure in occasione di qualsiasi altro cambiamento giudicato necessario e opportuno dalla BEI.







**Banca  
europea per gli  
investimenti**

*la banca dell'UE*



## Contatti

Per informazioni di carattere generale:

### Ufficio Informazioni

☎ +352 4379-22000

☎ +352 4379-62000

✉ [info@eib.org](mailto:info@eib.org)

### Banca europea per gli investimenti

98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

☎ +352 4379-1

☎ +352 437704

[www.eib.org](http://www.eib.org)